

II

(Atti preparatori)

CONSIGLIO

Iniziativa della Repubblica francese in vista dell'adozione della direttiva del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione dei cittadini di paesi terzi

(2000/C 243/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3,

vista l'iniziativa della Repubblica francese,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il trattato dispone che il Consiglio adotti misure in materia di politica dell'immigrazione nei settori delle condizioni di ingresso e di soggiorno, ma anche dell'immigrazione e del soggiorno irregolari.

(2) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha ribadito la volontà di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. A tal fine una politica europea comune in materia di asilo e migrazione deve prefiggersi nel contempo un trattamento equo per i cittadini di paesi terzi e una migliore gestione dei flussi migratori.

(3) La necessità di assicurare una maggiore efficacia nell'esecuzione delle decisioni di espulsione, nonché una migliore cooperazione degli Stati membri implicano il riconoscimento reciproco delle decisioni di espulsione.

(4) Le decisioni di espulsione dei cittadini di paesi terzi vanno adottate in conformità dei diritti fondamentali, quali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950, in particolare dagli articoli 3 e 8, e dalla convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, e quali risultano dai principi costituzionali comuni agli Stati membri.

(5) Secondo il principio della sussidiarietà ed il principio di proporzionalità l'obiettivo dell'azione prevista, vale a dire una cooperazione tra Stati membri in materia di espulsione dei cittadini di paesi terzi, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo degli effetti dell'azione, essere realizzato meglio a livello comunitario. La presente direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tale obiettivo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva ha lo scopo di permettere l'esecuzione di una decisione di espulsione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro, in seguito denominato «Stato membro autore», nei confronti di un cittadino di un paese terzo che si trovi nel territorio di un altro Stato membro, in seguito denominato «Stato membro di esecuzione».

2. L'espulsione di cui al paragrafo 1 avviene secondo le condizioni definite dalla presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

- a) per «cittadino di un paese terzo» si intende qualsiasi persona maggiorenne che non abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri;
- b) per «decisione di espulsione» si intende qualsiasi decisione di natura amministrativa adottata dall'autorità competente di uno Stato membro;
- c) per «misura di esecuzione» si intende qualsiasi misura di attuazione di una decisione di espulsione adottata dallo Stato membro di esecuzione.

Articolo 3

L'espulsione di cui all'articolo 1 avviene nei seguenti casi:

- a) il cittadino di un paese terzo è oggetto di una decisione di espulsione giustificata da una minaccia grave e attuale per l'ordine pubblico e per la sicurezza nazionale e adottata nei seguenti casi:
 - condanna del cittadino di un paese terzo da parte dello Stato autore ad una pena privativa della libertà di almeno un anno senza sospensione;
 - esistenza di seri motivi di ritenere che il cittadino di un paese terzo ha commesso fatti punibili gravi o esistono indizi reali che intende commettere fatti di tale natura nel territorio di uno Stato membro.

Il possesso di un titolo di soggiorno non osta all'attuazione di una decisione di espulsione adottata nell'ambito del presente punto. Tale decisione deve essere giustificata da una minaccia grave e attuale ed essere conforme alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

- b) il cittadino del paese terzo è oggetto di una decisione di espulsione giustificata dal mancato rispetto delle normative nazionali relative all'ingresso o al soggiorno degli stranieri.

Nei due casi di cui ai punti a) e b) la decisione di espulsione non deve essere rinviata né sospesa.

Articolo 4

Lo Stato membro di esecuzione, qualora non disponga di informazioni in merito al sussistere dell'esecutività della decisione di espulsione, se ne accerta presso lo Stato membro autore.

Lo Stato membro di esecuzione procede ad un esame preliminare della situazione della persona sulla base degli atti internazionali pertinenti e della normativa nazionale applicabile.

Articolo 5

Il cittadino di un paese terzo interessato deve poter proporre un ricorso avverso la misura di esecuzione adottata alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato membro di esecuzione.

Allorché la legislazione dello Stato membro di esecuzione prevede che il ricorso non abbia effetto sospensivo, detto Stato attua la misura di esecuzione e ne informa lo Stato membro autore.

Allorché la legislazione dello Stato membro di esecuzione prevede che il ricorso abbia effetto sospensivo, la misura di esecuzione può essere attuata da detto Stato soltanto dopo che sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione e dopo che la misura di esecuzione è stata confermata. Lo Stato membro di esecuzione informa lo Stato membro autore del fatto che la misura in questione è stata eseguita.

Articolo 6

La protezione dei dati personali e la sicurezza dei dati sono assicurate ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾.

Articolo 7

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al ... (*). Essi ne informano immediatamente la Commissione.

⁽¹⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(*) ... anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Articolo 9

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il Presidente

...